

La progettazione e la realizzazione della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio e non soggetti alle autorizzazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Così come il **Codice Prevenzione Incendi** va a regolamentare la progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i **luoghi di lavoro ad alto e medio rischio d'incendio**, e quindi nelle attività soggette alle autorizzazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il **Decreto "Minicodice"** (*DM 3 settembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 59 del 29/10/2021*) regola, con lo stesso linguaggio ma in modo più semplificato, la sicurezza antincendio per i **luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio**.

Il Decreto **"Minicodice"** riprende e completa quanto già riportato nel DM 10 marzo 1998 (quest'ultimo viene abrogato dal decreto sopra indicato nel momento in cui entrerà in vigore e cioè il 29 ottobre 2022) per quel che concerne i luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio, allineandosi ai criteri prestazionali, e non più prescrittivi, introdotti dal Codice di Prevenzione Incendi.

Decreto "Minicodice" semplificato

Con un'ottica di semplificazione, il legislatore mira a proporlo come uno strumento snello e facilmente utilizzabile anche da chi non ha eccessiva "confidenza" con la progettazione della sicurezza antincendio, conservando lo stesso linguaggio e lo stesso approccio prestazionale "risk based" del Codice Prevenzione Incendi.

Il Decreto **"Minicodice"** ricalca in parte lo stesso schema utilizzato nel Codice di Prevenzione Incendi. In particolare specifica le misure da adottare per l'attuazione della strategia antincendio considerando le seguenti misure:

Compartimentazione

- Esodo
- Gestione della Sicurezza Antincendio
- Controllo dell'incendio
- Rivelazione ed allarme
- Controllo fumi e calore
- Operatività antincendio
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Infine, una delle novità del Decreto **"Minicodice"**, rispetto a quanto già prevedeva il DM 10 marzo 1998, è che viene data una maggiore enfasi al dovere del datore di lavoro di individuare necessità particolari delle persone con esigenze speciali e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio.